



Segreteria SIDI  
Via dei Taurini, 19  
00185 ROMA ITALIA  
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025  
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

**A) Informazioni generali**

Nome: Federica

Cognome: Togo

Indirizzo e-mail: fedetogo@yahoo.it

Indirizzo: Via Moravia 10 – 89900 Vibo Valentia

**B) Informazioni sulla tesi**

Titolo della tesi di dottorato: La cooperazione tra autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione europea e la convergenza tra i sistemi nazionali di tutela della concorrenza

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XX CICLO - 2005

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):  
Università di Firenze (Sedi Consorziate Università di Pisa – Università di Siena)

Tutor della tesi di dottorato:  
Prof. A. Calamia

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): 2008 Anno di discussione della tesi

**Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):**

La ricerca si è soffermata sullo studio del diritto della concorrenza ed in particolare sul nuovo sistema creato dal regolamento 1/2003 caratterizzato da un efficiente funzionamento della Rete europea delle autorità garanti della concorrenza. Il conseguente moltiplicarsi di *public enforcers* all'interno dell'Unione europea, ha comportato una maggiore applicazione del diritto europeo della concorrenza da parte dei diversi "attori" nazionali, che operano in maniera continua e coordinata tra di loro e con la Commissione europea. La cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti nazionali rappresenta la base per il sistema di competenze parallele introdotto dal regolamento 1/2003, in base al quale tutte le autorità garanti hanno il potere di applicare gli articoli 81 e 82. I dati a nostra disposizione evidenziano che la Rete è stata in grado di fornire un risultato rilevante in termini di *enforcement* del diritto comunitario della concorrenza in questi primi anni di vita. L'esperienza ha dimostrato che la Rete è in grado di identificare i tentativi del c.d. *forum shopping* e di evitare inutili duplicazioni del lavoro. Questa evoluzione del diritto comunitario della concorrenza ed il nuovo ruolo delle autorità amministrative si presenta come un modello di sviluppo del diritto comunitario decentralizzato e pluralistico. Tale nuovo sistema potrebbe servire da modello per l'integrazione europea anche in altri settori. In effetti, si dimostra che la Commissione, sul presupposto che i principi normativi comuni siano applicati nell'Unione, non teme di cedere dei poteri esclusivi di applicazione. Il concetto di delegare la valutazione delle intese o degli abusi di posizione dominante alle autorità nazionali è un aspetto della decentralizzazione già inerente ai principi fondamentali del Trattato CE. Il sistema creato funziona in maniera efficiente in termini di divisione del lavoro, di reciproca assistenza e, soprattutto, di uniforme applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. Del resto, nel nuovo sistema la Commissione conserva pur sempre un ruolo di guida nella definizione della politica di concorrenza comunitaria. Nel corso della trattazione ci si è soffermati su aspetti squisitamente procedurali della cooperazione tra autorità inerenti anche agli strumenti a disposizione delle autorità della concorrenza in sede di applicazione del diritto antitrust. Come si è avuto modo di riscontrare in sede di analisi dell'armonizzazione riflessiva, il riferimento è al processo che è in corso nell'ambito del diritto antitrust, solo ipotizzando un'armonizzazione delle procedure è possibile arrivare ad una convergenza nella sostanza del diritto. Le norme procedurali si rivelano capaci di influenzare gli stessi esiti applicativi delle norme sostanziali di tutela della concorrenza. Attraverso l'esame degli aspetti procedurali è stata posta l'attenzione, dunque, su istituti che sono divenuti fondamentali nell'ambito del diritto antitrust: i programmi di clemenza; le misure cautelari; le decisioni che accettano gli impegni. In definitiva nella politica della concorrenza all'interno dell'Unione europea si realizza e si rafforza una convergenza sia da un punto di vista procedurale che sostanziale che vede allo stesso tempo un aumento del ruolo degli Stati membri nell'applicazione delle norme comunitarie a tutela della concorrenza. In questo contesto di volontario avvicinamento delle legislazioni nazionali la Rete ha svolto, con la predisposizione di uno specifico modello, un ruolo significativo per la convergenza dei programmi di clemenza in Europa. Infatti, è stato sottolineato che nel contesto della Rete la cooperazione tra le autorità della concorrenza sia fattore determinante di un processo di convergenza dei sistemi nazionali. La Rete ha svolto e continua a svolgere un ruolo che va oltre le discussioni e le forme di assistenza relative a singoli casi, determinando un forum di discussione di tematiche di indirizzo generale della concorrenza. All'interno della Rete si è avviato un percorso in base al quale le modifiche, in termini di convergenza, introdotte in uno Stato hanno indotto altri componenti della Rete a modificare le corrispondenti regole procedurali nazionali. Questo è una rappresentazione di quel salutare processo di imitazione c.d. "*healty imitation progress*" che porta ad una diffusione della cultura della concorrenza in Europa e ad un'efficace ed uniforme applicazione del diritto della concorrenza. In questo contesto si è ritenuto essenziale esaminare gli effetti del processo di convergenza sull'ordinamento nazionale italiano, anche

in considerazione del rischio che un mancato allineamento del quadro interpretativo interno rispetto alle scelte operate a livello comunitario avrebbe potuto finire con l'influenzare gli esiti applicativi delle norme sostanziali di tutela della concorrenza. Perché la Rete espliciti a pieno le sue funzioni e nello stesso tempo sussista un efficace decentramento del diritto antitrust comunitario, tutti i membri della Rete devono essere dotati di uguali strumenti procedurali nell'applicazione degli articoli 81 e 82. In effetti, con il Decreto Bersani sulle Liberalizzazioni (Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modifiche nella legge n. 248 del 4 agosto 2006) si è avviato anche in Italia quel processo di spontanea convergenza delle legislazioni nazionali antitrust verso il sistema comunitario. Tale Decreto ha modificato la legge antitrust nazionale, accrescendo i poteri dell'autorità garante italiana nella sua veste di *public enforcer* del diritto nazionale e comunitario della concorrenza. In particolare le modifiche hanno interessato: la possibilità di predisporre un programma di clemenza; il potere di disporre misure cautelari; il potere di adottare decisioni con impegni. E', dunque, alla luce del complessivo sistema di diritto antitrust comunitario che devono essere inquadrati i nuovi strumenti di cui è stata dotata l'autorità. Con riferimento ai programmi di clemenza il legislatore ha previsto "in conformità all'ordinamento comunitario" la possibilità per l'autorità di adottare un programma di clemenza. L'autorità dal canto suo ha adottato un programma in linea con il modello predisposto dalla Rete e con quello adottato dalla Commissione, pur con delle particolarità rispetto al programma di clemenza della Commissione, che però non ne inficiano la sua validità. In particolare il programma dell'autorità, con riguardo all'utilizzo delle registrazioni contenenti le dichiarazioni rese oralmente dall'impresa richiedente un trattamento favorevole, non si è espresso circa l'utilizzo di tali dichiarazioni nei giudizi civili per il risarcimento dei danni instaurati a seguito di una pronuncia dell'autorità. L'Autorità si è limitata a seguire le indicazioni del modello nella parte in cui si raccomandava unicamente alle autorità nazionali di non consentire l'accesso a tali dichiarazioni prima della contestazione degli addebiti. Per quanto attiene invece le misure cautelari, il decreto Bersani, ha attribuito all'autorità il potere di adottare misure cautelari anche nei casi di infrazione alle norme antitrust nazionali. Pur non dimenticando le differenziazioni tra la norma nazionale e la corrispondente disposizione comunitaria, non si può non rimarcare che i provvedimenti cautelari disposti confermano la volontà dell'autorità di ricercare un approccio coerente con i principi del diritto comunitario. Si evidenzia, tuttavia, come lo strumento a disposizione dell'autorità va necessariamente affinato con particolare rilievo al principio del contraddittorio, nel rispetto di un giusto equilibrio degli interessi in gioco. Anche nel caso della disciplina delle decisioni con impegni la corrispondente disciplina nazionale adottata presenta delle differenze rispetto alla normativa comunitaria. La previsione di un termine per la presentazione degli impegni, la mancata previsione di penalità di mora, la mancata previsione che la proposta di impegni venga previamente esaminata e discussa con gli uffici dell'autorità prima di essere pubblicata per il *market test* sono in ogni caso differenze che non sminuiscono la portata in sé della previsione. Le decisioni con impegni, infatti, insieme ai programmi di clemenza rappresentano la frontiera più avanzata del diritto antitrust. Il carattere innovativo risiede nella rinuncia all'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità, che è una deroga al dovere di accertamento. Il problema di fondo è dunque non solo di individuare le condizioni alle quali si possa derogare, ma anche la portata della discrezionalità dell'autorità, alla luce dell'espresso richiamo ai "limiti previsti nell'ordinamento comunitario" contenuto nella norma nazionale. Il sistema di applicazione delle norme di tutela della concorrenza comunitaria è basato su regole comuni applicate in maniera uniforme. Requisito fondamentale per il funzionamento di tale sistema è che i criteri con i quali le autorità della Rete prendono le loro decisioni siano quanto possibile armonizzati, in modo da evitare che comportamenti analoghi siano valutati in modo differente nelle differenti giurisdizioni nazionali.